



**REGIONE
PUGLIA**

Bando “Benefici e Servizi”

Anno accademico 2020/2021

Destinato agli studenti iscritti agli ITS Puglia

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 42 dell'8 settembre 2020, emanato con determinazione del Direttore generale n. 911 dell'8 ottobre 2020)

SOMMARIO

Art. 1 FINALITA'	4
Art. 2 DESTINATARI	4
Comma 1 - Corsi di studio	4
Comma 2 – Non aventi diritto ai benefici	4
Comma 3– Studenti non residenti in Italia	4
Comma 4 – Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%	7
Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA	7
Art. 4 CAUSE DI DECADENZA	8
Art. 5 RESTITUZIONE DEI BENEFICI	8
Art. 6 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI	8
Art. 7 TIPOLOGIA DI STUDENTE	9
Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede” (TabellaA)	9
Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio	9
Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare	10
Art. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI	10
Comma 1 – Riferimenti normativi	10
Comma 2 - Soglie Economiche	10
Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d’origine	11
Comma 4 – Studente indipendente	11
Comma 5 – Casi con nucleo familiare composto dal solo studente	12
Comma 6 – ISEE corrente	12
Art. 9 REQUISITI DI MERITO	12
Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno	12
Comma 2 – Studenti che si iscrivono al secondo anno	12
Art. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
Comma 1 – Presentazione della domanda	13
Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line	13
Art. 11 BORSE DI STUDIO	14
Art. 12 SERVIZI ABITATIVI	15

Art. 13 SERVIZI DI RISTORAZIONE.....	15
Art. 14 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	16
Comma 1 – Beneficiari.....	16
Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta	16
Art. 15 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
Comma 1 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno.....	16
Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al secondo anno.....	16
Comma 3 – Valore giuridico delle graduatorie	17
Art. 16 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI.....	17
Art. 17 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	17
Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno	18
Comma 2 – Studenti iscritti al secondo anno	18
Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio	18
Comma 4 – Sospensione dei pagamenti	18
Art. 18 CONTROLLI	18
Art. 19 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	19
Art. 20 Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR)	19
Art. 21 RINVIO	20

Sede di Bari: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari

Sede di Foggia: Via A. Guglielmi, 8 – 71121 Foggia

Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce

Sede di Taranto: Via Duomo, 234 – 70123 Taranto

ART. 1 FINALITA'

Con la deliberazione n. 42 dell'8 settembre 2020 e successivamente con la determinazione del Direttore generale dell'ADISU Puglia n. del settembre 2020 è stato emanato il presente bando per assegnare:

- Borse di studio;
- Servizi di ristorazione;
- Servizio alloggio;
- Contributi per la mobilità internazionale.

ART. 2 DESTINATARI

Comma 1 - Corsi di studio

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli nn. 8 e 9, iscritti per l'Anno Accademico 2020/2021 ad un corso biennale o triennale presso uno dei seguenti Istituti Tecnici Superiori:

- Fondazione ITS Aerospazio Puglia – Brindisi
- Fondazione ITS area “Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore produzioni Agroalimentari” – Locorotondo (BA)
- ITS “A. Cuccovillo” - area “Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanico/Meccatronico, Energia” – Bari
- Fondazione ITS per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato – Lecce
- ITS per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche “Ge.In.Logistic” – Taranto
- ITS Apulia Digital Maker - Foggia

D'ora in poi tutte indicate come ITS quando non diversamente riportato.

Comma 2 – Non aventi diritto ai benefici

I benefici **non** possono essere concessi a coloro che:

- beneficino di borse di studio per lo stesso anno accademico da altri Enti pubblici e privati e dall'ADISU stesso;
- abbiano già beneficiato dell'idoneità per lo stesso anno di corso di ITS da Enti per il diritto allo studio universitario.

Comma 3– Studenti non residenti in Italia

1. Redditi e patrimonio

Gli studenti i cui nuclei familiari non risiedono sul territorio italiano, possessori di redditi e patrimoni prodotti al di fuori del medesimo territorio italiano, nel rispetto della disciplina sull'autocertificazione, devono dichiarare in domanda:

- a. i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2019 (i redditi sono valutati sulla base delle *parità permanenti ed espressi in euro);
- b. il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2019 (i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari ad € 500,00 al metro quadrato- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle *parità permanenti ed espressi in euro);
- c. il numero dei componenti il nucleo familiare.

Inoltre, detti studenti devono allegare alla domanda di borsa di studio la documentazione attestante le suddette condizioni familiari, economiche e patrimoniali, rilasciata dall'Autorità competente per il territorio del Paese nel quale risiede la famiglia, nel quale sono stati prodotti i redditi e i patrimoni sono posseduti. La suddetta documentazione dev'essere tradotta in lingua italiana, legalizzata o apostillata, ai sensi della normativa vigente, e allegata alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, del presente bando. Nel caso di Paesi in cui vi siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

In ogni caso dalla suddetta documentazione deve risultare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2019, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2019);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2019 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2019; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2019 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare (es. c/c bancario) di ogni singolo componente il nucleo familiare posseduto o no al 31/12/2019;
- l'eventuale invalidità o handicap dichiarata dallo studente dev'essere attestata con certificato rilasciato nel paese d'origine convertito dalla competente ASL Italiana che indichi la percentuale d'invalidità.

I valori locali espressi in valuta originale sono convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2019 derivato da fonti istituzionali.

2. Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultino "particolarmente poveri e in via di sviluppo", devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale - come da D.M. n. 464 dell'11 giugno 2019 - (Afghanistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Djibouti; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kiribati; Korea Dem. Rep.; Laos People's Democratic Republic; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe).

3. Studenti tenuti a presentare l'ISEE

Gli studenti che non posseggono la cittadinanza italiana i cui nuclei familiari risiedono sul territorio Italiano e percepiscono redditi e/o posseggono patrimoni in Italia, ai fini della valutazione della condizione economica familiare, devono presentare la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, quindi devono produrre l'ISEE. Gli studenti che posseggono redditi e patrimoni, in parte in Italia e in parte all'estero, devono dichiararli in sede di compilazione della DSU ai fini della certificazione ISEE.

4. Apolidia e protezione internazionale

Gli studenti in possesso dello status di apolide, rifugiato politico, richiedente asilo, beneficiario di protezione umanitaria o sussidiaria, attestato con permesso di soggiorno in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità Diplomatiche del Paese d'origine. Per questi studenti, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare, si tiene conto dei soli redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, pertanto, essi sono tenuti alla presentazione dell'attestazione ISEE 2020. Gli studenti di cui al presente comma devono allegare, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità dal quale risulti lo *status* di cui trattasi;
- b) copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE valevole per le prestazioni del diritto allo studio universitario a.a. 2020-2021.

Gli studenti in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, per i quali sia in corso la procedura amministrativa, o giudiziale, tendente all'ottenimento della protezione internazionale, sono tenuti ad allegare alla domanda di borsa di studio, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di borsa di studio, copia della domanda di Protezione inoltrata alla Questura del luogo di residenza o alla Polizia di frontiera, nonché, il permesso di soggiorno provvisorio o titolo equipollente rilasciato dalla Questura dietro presentazione della medesima relativa istanza. Si precisa che, per gli studenti di cui al presente comma, l'eventuale liquidazione dei benefici in denaro è sospesa perché condizionata dalla integrazione in domanda del permesso di soggiorno attestante lo status di cui trattasi; i benefici in servizi, invece, erogati da subito, anche in

pendenza della condizione di cui sopra, saranno oggetto di recupero in denaro per l'ipotesi di omessa consegna del permesso di soggiorno attestante lo status.

5. Doppia cittadinanza

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

Comma 4 – Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%

La borsa di studio è assegnata agli studenti, diversamente abili con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ai corsi di ITS

Ai fini dell'assegnazione dei benefici erogati dall'ADISU Puglia, sarà formulata una graduatoria unica per gli studenti iscritti al I anno, ordinata sulla base della condizione economica; a tutti gli studenti diversamente abili risultati idonei all'assegnazione dei benefici, è comunque assicurata l'erogazione della borsa di studio.

Per la tutela della privacy i nomi degli studenti, nelle graduatorie pubbliche degli idonei e degli esclusi, saranno sostituiti dal codice della domanda presentata.

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui all'art. 14 è incrementato del 25%.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA

Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:

- a) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2020 per prestazioni universitarie, superiore al limite di € **23.000,00**;
- b) valore dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 2020 superiore al limite di € **50.000,00**;
- c) Attestazione ISEE 2020 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della domanda di borsa di studio;
- d) il conseguimento di un ulteriore corso di ITS per l'a.a. 2020/2021;
- e) il mancato perfezionamento dell'iscrizione a un corso di ITS per l'A.A. 2020/2021;
- f) la rinuncia agli studi o la sospensione durante l'a.a. 2020/2021, entro il 30/8/2021;
- g) la mancanza del requisito di merito minimo (l'80% delle ore di corso svolte e la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage) entro il 31 ottobre 2021 per gli iscritti al primo anno dei corsi;
- h) la mancanza della comunicazione, entro il 31 ottobre 2021, attestante il conseguimento del requisito di merito;

- i) la dichiarazione del merito non corrispondente a quelli accertati dall’Agenzia ovvero autocertificazioni di situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l’a.a. 2020/2021;
- j) l’assegnazione dell’idoneità per lo stesso anno di corso di laurea da Enti per il diritto allo studio universitario;
- k) l’ottenimento di benefici e servizi, per lo stesso anno di corso di laurea, erogati da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
- l) la mancanza della documentazione dei redditi stranieri entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio;

I benefici saranno revocati a seguito di controllo sulle dichiarazioni rese dagli studenti e risultate non veritiere o irregolari rispetto ai requisiti presenti nel bando, anche in una fase successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

ART. 4 CAUSE DI DECADENZA

Sono cause di decadenza dai benefici erogati da ADISU Puglia:

- a) le dichiarazioni non veritiere per le quali è stato emanato un provvedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 del presente bando;
- b) le situazioni debitorie, non rientranti nei piani di rateizzazione, nei confronti dell’ADISU Puglia;
- c) situazioni dalle quali emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

ART. 5 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

L’esclusione, la decadenza, la rinuncia e la revoca, comportano la restituzione della borsa di studio e dei servizi effettivamente fruiti, nonché l’eventuale applicazione della sanzione, in base a quanto disciplinato nel Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dagli studenti, nonché degli altri benefici concessi in base all’esito della stessa domanda.

ART. 6 PERIODO DI FRUIBILITÀ DEI BENEFICI

Periodo di fruibilità dei benefici

La Borsa di Studio è concessa annualmente per un numero massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio a partire dall’anno iscrizione, se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

ART. 7 TIPOLOGIA DI STUDENTE

Comma 1 – Definizione di studente “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede” (TabellaA)

A. Studente “fuori sede”

Sono considerati “**Fuori Sede**” gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessantacinque minuti

e

prendono alloggio a titolo oneroso, presso la sede del corso frequentato, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque “**Fuori Sede**”, indipendentemente dal luogo di domicilio in Italia, tranne l’ipotesi in cui il nucleo familiare dello studente risieda e produca reddito in Italia; in tal caso si applicheranno le disposizioni previste per gli studenti italiani.

B. Studenti “pendolari”

Sono considerati “**Pendolari**” gli studenti che risiedono in un Comune diverso da quello del corso frequentato, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo inferiore a sessantacinque minuti.

C. Studenti “in sede”

Sono considerati “**In Sede**” gli studenti che risiedono nel Comune o nelle aree limitrofe della sede del corso frequentato

Comma 2 – Studente fuori sede non assegnatario di posto alloggio

Gli studenti considerati “Fuori Sede”, ai sensi del precedente comma 1, lett. A, idonei alla borsa di studio che scelgono l’alloggio in locazione privata, per confermare tale tipologia devono presentare, entro il 14 dicembre 2020 copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato,

Nelle more di tale consegna lo studente sarà qualificato pendolare.

Gli studenti che cambiano, lasciano o perdono il domicilio nel corso dell’anno sono tenuti a comunicarlo all’ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell’evento, presentando copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso.

In fase di presentazione della domanda di borsa di studio, lo studente avente titolo può rinunciare allo status di fuori sede e dichiararsi pendolare.

Gli studenti fuori sede riceveranno il rimborso della quota alloggio fino a € 1.867,00 dietro presentazione di apposita domanda corredata dal contratto di locazione registrato.

Comma 3 – Passaggio da fuori sede a pendolare

Sarà corrisposta la Borsa di Studio “Pendolare” **e non già quella** “Fuori Sede” agli studenti che:

- a) non presentino il contratto di locazione entro i termini stabiliti oppure che lo presentino incompleto anche di uno solo dei dati richiesti;
- b) non comunichino all’ADISU Puglia, entro 45 giorni dal cambio del domicilio, il verificarsi dell’evento e non presentino anche copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso;
- c) considerati “Fuori Sede” lascino o perdano il domicilio a titolo oneroso.

ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Ai fini dell’accesso ai benefici di cui al presente bando sarà ritenuta valida solo l’attestazione specifica “ISEE per prestazioni universitarie” e non già “ISEE ordinario”.

La presentazione dell’ISEE ordinario comporterà l’esclusione.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da tutti gli studenti al momento della partecipazione al concorso.

Comma 1 – Riferimenti normativi

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che dovrà riportare la dicitura **“SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”** e sulla base dell’ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente) ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, D.M. N. 101 del 9 agosto 2019, attuativo dell’articolo 10, comma 2 del citato D. Lgs. n. 147/2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), disciplinata dal DPCM 2013 n. 159 e dal DM n. 497 del 31 dicembre 2019, per il rilascio dell’attestazione ISEE, deve essere presentata ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) tramite il sistema INPS che rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

In caso di DSU con omissioni o difformità lo studente è tenuto, ai fini del presente bando, ad effettuare tempestivamente le integrazioni e i correttivi necessari presso il CAF o Inps entro e non oltre il 31 dicembre 2020, per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente annotazioni per omissioni/difformità.

I dati dell’Attestazione ISEE saranno successivamente acquisiti dall’Agenzia direttamente dalla banca dati INPS e trasferiti d’ufficio nelle singole domande di borsa ai fini della valutazione e conseguente elaborazione delle graduatorie.

Comma 2 - Soglie Economiche

In base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia, n. 879 del 15 giugno 2016:

- l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite massimo di € 23.000,00;
- l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di € 50.000,00.

Ai soli fini della determinazione dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ADISU PUGLIA detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno 2018, secondo le modalità previste dall'art.4 comma 5 del DPCM n.159/2013.

Il valore ISPE è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE

Comma 3 – Composizione del nucleo familiare d'origine

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e art. 8 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

Si precisa che lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi.

Comma 4 – Studente indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori, solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, l'ISEE per prestazione universitarie deve tener conto del nucleo familiare dello studente con quello dei genitori.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza. La predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente

Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati, considerando anche i redditi del coniuge o del convivente di fatto, deve richiedere un ISEE per prestazioni universitarie riferito al nucleo familiare d'origine, senza il coniuge o il convivente di fatto.

Comma 5 – Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non abbia i requisiti, per essere considerato indipendente, può comunque presentare un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- è orfano di entrambi i genitori;
- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza;
- è sottoposto a regime di detenzione;
- studente apolide.

Comma 6 – ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente. Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE CORRENTE, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

ART. 9 REQUISITI DI MERITO

Comma 1 – Studenti che si iscrivono al primo anno

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente, risultato assegnatario di borsa di studio o idoneo non vincitore avrà svolto almeno l'80% delle ore di corso e avrà raggiunto almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il 31 ottobre 2020.

Comma 2 – Studenti che si iscrivono al secondo anno

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici per gli studenti iscritti al secondo anno sono la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage e l'ammissione al secondo anno.

ART. 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Comma 1 – Presentazione della domanda

La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it dal **15 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 30 novembre 2020**.

Premessa per la compilazione della domanda

Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi moduli secondo quanto previsto dalla “Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line A.A. 2020/2021”;

- a) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare la domanda, pertanto lo studente deve procurarsi, in particolar modo, la ricevuta della richiesta dell’attestazione ISEE 2020 per prestazioni universitarie rilasciata da un CAF o da un centro abilitato, per la rilevazione della condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici;
- b) è importante attivarsi con dovuto anticipo per ottenere la nuova Attestazione ISEE 2020, considerato il tempo occorrente per il rilascio della stessa;
- c) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell’accesso alla procedura informatica. L’ADISU non è responsabile di eventuali rallentamenti delle procedure informatiche, dovuti a sovraccarico di accessi, né per interruzioni della connessione internet.

Attenzione: dalle ore 12.00 della data di scadenza, la procedura on line non sarà più disponibile per la modifica e/o chiusura della domanda.

Comma 2 - Documenti da allegare alla domanda on line

Per confermare la domanda di borsa di studio è necessario accludere, tramite la procedura di upload presente nel format on line, **la copia del documento di riconoscimento in corso di validità** e la documentazione relativa allo stato di famiglia e alla situazione reddituale rilasciata dal Consolato o Ambasciata di pertinenza, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del bando di concorso (solo per studenti non residenti in Italia).

Il contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato nell’a.a. 2020/2021 (solo per Studenti “Fuori Sede”) potrà essere caricato, a seguito presentazione dell’istanza digitale, nella sezione “Trasmissione documentazione” entro e non oltre il 14 dicembre 2020, a pena di decadenza del beneficio correlato.

A conclusione delle procedure innanzi evidenziate non è previsto l’invio del relativo cartaceo alle sedi ADISU competenti.

ART. 11 BORSE DI STUDIO

Lo studente è considerato, ai fini del presente bando, appartenente alla fascia “A” se l’ISEE per prestazioni universitarie è inferiore o uguale a € 15.300,00; appartenente alla fascia “B” se l’ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra € 15.300,01 e € 19.000,00; appartenente alla fascia “C” se l’ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra € 19.000,01 e € 23.000,00.

L’importo delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021 è così determinato:

STUDENTI “FUORI SEDE”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa
Fascia “A”	€ 2.644,00	Parametrato ai mesi di contratto e comunque fino a € 1.867,00	€ 746,00
Fascia “B”	€ 1.745,00	Parametrato ai mesi di contratto e comunque fino a € 1.867,00	€ 746,00
Fascia “C”	€ 1.454,00	Parametrato ai mesi di contratto e comunque fino a € 1.867,00	€ 746,00

STUDENTI “PENDOLARI”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa
Fascia “A”	€ 2.152,00	€ ---	€ 746,00
Fascia “B”	€ 1.420,00	€ ---	€ 746,00
Fascia “C”	€ 1.184,00	€ ---	€ 746,00

STUDENTI “IN SEDE”

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa
Fascia “A”	€ 1.981,00	€ ---	€ 746,00
Fascia “B”	€ 1.307,00	€ ---	€ 746,00
Fascia “C”	€ 1.089,00	€ ---	€ 746,00

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio di cui alle precedenti tabelle è incrementato del 10% agli studenti il cui valore ISEE per prestazioni universitarie è compreso tra 0 e € 5.000,00 ed è determinato come segue:

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa
Studenti fuori sede	€ 2.908,00	Parametrato ai mesi di contratto e comunque fino a € 1.867,00	€ 746,00
Studenti pendolari	€ 2.367,00	€ ---	€ 746,00
Studenti in sede	€ 2.179,00	€ ---	€ 746,00

La quota della Borsa di Studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

ART. 12 SERVIZI ABITATIVI

Il rimborso del contratto di locazione, la cui durata non potrà essere superiore a 10 mesi nell'anno accademico di riferimento, sarà disposto esclusivamente agli studenti classificati come fuori sede per una quota mensile di € 186,70. Pertanto, l'importo massimo non potrà superare i 1.867,00 euro.

ART. 13 SERVIZI DI RISTORAZIONE

Gli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio hanno diritto a usufruire del servizio di ristorazione con le modalità indicate nel “**REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE**” e hanno diritto a un numero di pasti come di seguito elencato:

- 1) Gli studenti in sede assegnatari di borsa di studio hanno diritto ad un numero di pasti corrispondente all'importo totale di € 746,00, tenuto conto del costo del pasto convenzionato in ciascuna sede territoriale;
- 2) Gli studenti pendolari assegnatari di borsa di studio hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 200. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 746,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 3) Gli studenti fuori sede assegnatari di borsa di studio hanno diritto ad un numero di pasti complessivo annuo pari a 310. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 746,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 4) Gli studenti idonei fuori sede, pendolari e in sede iscritti al primo anno hanno diritto allo stesso numero di pasti degli studenti borsisti della stessa condizione, al costo di € 2,00 per pasto.
- 5) I suindicati studenti potranno usufruire di una quota aggiuntiva di pasti, da pagare a prezzo intero convenzionato.
- 6) La fruizione del servizio mensa avverrà tramite codice fiscale (le modalità saranno indicate nel portale studenti) dalla pubblicazione delle graduatorie definitive per un anno.

7) La quota integrativa a carico del bilancio ADISU sarà impegnata soltanto se utilizzata nelle strutture dove viene svolto il servizio mensa affidato in appalto dall'ADISU Puglia.

Tutti gli altri studenti, per tale periodo, potranno accedere ai centri di ristorazione alle condizioni riportate nel citato regolamento.

ART. 14 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

Comma 1 – Beneficiari

Gli studenti che risultino borsisti e idonei nelle graduatorie definitive per le borse di studio hanno diritto ad un contributo per mobilità internazionale relativa sia ai programmi promossi dall'Unione Europea, sia ai programmi non comunitari che si svolgono nel corso dell'a.a. 2020/2021.

Il contributo è concesso per una sola volta a condizione che:

- a) Lo studente sia risultato borsista o idoneo alla borsa di studio nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) Il periodo di studio abbia un riconoscimento in termini di attività.

Comma 2 – Importo del contributo e modalità di richiesta

Il contributo ADISU non può superare € 100,00 per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 5 mesi (non si considerano frazioni di mese inferiori a 15 giorni).

Il contributo deve essere richiesto tramite apposita istanza digitale a conclusione del periodo di mobilità; non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (prolungamenti).

I benefici saranno erogati in un'unica soluzione al termine del periodo di mobilità, previa acquisizione della documentazione attestante il periodo di permanenza all'estero, l'autocertificazione delle attività svolte da parte degli ITS.

ART. 15 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Comma 1 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno sarà formulata un'unica graduatoria degli idonei iscritti a tutti gli ITS sul territorio pugliese ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEE per prestazioni universitarie, la precedenza è accordata in base al voto di maturità, in subordine, la precedenza è accordata allo studente più giovane.

Comma 2 – Formulazione graduatorie degli studenti iscritti al secondo anno

La graduatoria degli studenti iscritti al secondo anno sarà ordinata in ordine decrescente del merito (media aritmetica dei voti) per ogni ITS sul territorio pugliese.

A parità di merito, la precedenza è accordata allo studente con valore ISEE minore.

Comma 3 – Valore giuridico delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie e gli elenchi degli esclusi valgono quale notifica agli interessati e ai controinteressati dell'esito della domanda di partecipazione.

ART. 16 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sotto indicate in quanto non verranno effettuate altre comunicazioni.

Le graduatorie provvisorie, a seguito dell'istruttoria condotta dalle relative sedi, saranno approvate dal Dirigente della sede di Bari e pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

I dati indicati nelle graduatorie provvisorie potranno essere oggetto di rettifica d'ufficio da convalidare con l'approvazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti potranno presentare ricorso avverso le predette graduatorie e/o istanza di rettifica dei dati dichiarati in autocertificazione nella domanda, indirizzandoli al Direttore Generale dell'ADISU Puglia utilizzando l'apposito form predisposto nel sito dell'ADISU Puglia.

L'ADISU Puglia, esaminati i ricorsi, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito internet www.adisupuglia.it, al link Graduatorie, entro le date indicate nelle tabelle che seguono.

Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la Puglia, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie avranno anche valore di notifica, agli studenti interessati e controinteressati, dell'esito dei predetti suddetti ricorsi.

Termini delle graduatorie

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Termine ricorsi	Graduatoria definitiva
Iscritti al primo anno	18/12/2020	28/12/2020	15/01/2021
Iscritti ad anni successivi	18/12/2020	28/12/2020	15/01/2021

ART. 17 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Le borse di studio, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte dopo l'approvazione della graduatoria definitiva nei modi seguenti:

Comma 1 – Studenti iscritti al primo anno

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di autocertificazione dello svolgimento di almeno l'80% delle ore di corso e il raggiungimento di almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il 31 ottobre 2021.

Comma 2 – Studenti iscritti al secondo anno

Agli studenti vincitori della borsa di studio, l'importo in denaro sarà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di autocertificazione dello svolgimento di almeno l'80% delle ore di corso e il raggiungimento di almeno la sufficienza in tutte le unità formative compreso eventualmente lo stage entro il 31 ottobre 2021.

Comma 3 – Disposizioni per la liquidazione della borsa di studio

La liquidazione della borsa di studio sarà disposta esclusivamente mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente (sono esclusi libretti postali, carte prepagate), pertanto **gli studenti vincitori di borsa di studio sono obbligati a comunicare il proprio codice IBAN.**

In tutti i casi in cui nel presente bando non sia espressamente previsto un termine, i pagamenti saranno disposti dai competenti uffici dell'Agenzia entro 90 giorni dal perfezionamento delle relative richieste.

Qualora lo studente non provveda alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2022 perderà ogni diritto ai benefici assegnati.

Comma 4 – Sospensione dei pagamenti

Agli studenti che devono regolarizzare la propria posizione, nonché in attesa della conclusione di eventuali procedimenti di accertamento in atto, viene sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici in denaro fino a quando non producano la documentazione richiesta

ART. 18 CONTROLLI

L'ADISU Puglia è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma del DPR n. 445/2000 attestanti le condizioni economiche e di merito rese dagli studenti interessati, nonché l'effettivo possesso dei requisiti generali necessari per l'accesso ai benefici.

Nell'espletamento dei controlli, l'Agenzia può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori di modesta entità.

L'accertamento dei dati di merito/iscrizione interesserà la totalità degli studenti idonei al beneficio tramite le banche dati delle Università, degli Istituti di Alta formazione Artistica e Musicale.

L'ADISU Puglia, con riferimento al "Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici presentate dagli studenti universitari" approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27/04/2017, deliberazione n. 21, effettuerà un controllo approfondito sulle componenti dichiarate nella Dichiarazione Sostitutiva

Unica (DSU) e sulle attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente da INPS e/o Agenzia delle Entrate.

Qualora dalle operazioni svolte per accertamento di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive emergano difformità, discordanze/omissioni influenti sul beneficio, l'Agenzia provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, laddove non siano ritenute idonee a risolvere la rilevata discordanza, l'Agenzia procederà con provvedimento amministrativo alla revoca dei benefici.

Il provvedimento finale di revoca, in base a quanto disciplinato nel Regolamento suddetto, comporta la restituzione della borsa di studio, nonché della quota in servizi, indebitamente percepiti.

I benefici e i servizi previsti dal presente bando, ottenuti in base a dichiarazioni che, a seguito degli accertamenti espletati dall'Agenzia, si rileveranno non veritiere, saranno revocati e recuperati, nonché sanzionati così come previsto nel citato Regolamento. Lo studente, perderà il diritto ad ottenere qualsivoglia beneficio dell'ADISU Puglia per l'intera durata della carriera universitaria.

L'ADISU Puglia è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del DPR n. 445/2000) competente a verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Si precisa che al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, l'Agenzia può effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti in un arco di tempo pari a cinque anni dall'effettiva percezione dei benefici e, in caso di rilevata infrazione, procedere alla revoca dei benefici.

ART. 19 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Lo studente che in corso d'anno accademico sia a conoscenza di annullamento di esami o di convalida in tempi diversi da quelli dichiarati, ottenga una borsa di studio da altro ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si laurei o si trasferisca ad altra sede, che, considerato fuori sede, cambi o perda il domicilio a titolo oneroso, deve darne comunicazione all'ADISU Puglia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 20 REGOLAMENTO PRIVACY (UE) 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il consenso alla raccolta dei dati personali che saranno trattati per l'assegnazione delle provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario. Il mancato conferimento degli stessi impedirà di accedere ai servizi resi dall'ente. Per garantire trasparenza e sicurezza secondo le nuove norme, sarà aggiornata costantemente la Privacy sul sito web dell'agenzia www.adisupuglia.it, all'indirizzo:

<https://web.adisupuglia.it/privacy.html>

che si invita a leggere attentamente prima di accettare o rifiutare.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari.

Allegato A – Tabella dei Comuni

Sede universitaria frequentata: BARI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Bari, Carbonara, Palese, Santo Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a Mare	I Comuni della provincia di Bari non compresi nell'elenco dei "fuori sede"	Gli studenti residenti nei Comuni di Alberobello, Altamura, Gravina in Puglia, Noci, Poggiorsini, Locorotondo e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: BRINDISI		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Pietro Vernotico.	Carovigno, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, San Michele Salentino, Latiano, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torchiariolo, Torre Santa Susanna,	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: FOGGIA		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Foggia	I Comuni della provincia di Foggia non compresi nell'elenco dei "fuori sede"	Gli studenti residenti nei comuni di Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Borgo Tressanti, Bovino, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monteleone di Puglia, Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: LECCE		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lecce, Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole.	Alezio, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano de' Greci, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Guagnano, Leverano, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Poggiardo, Porto Cesareo, Salice Salentino, Sanarica, San Donato di Lecce, Sannicola, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Veglie, Zollino.	Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Sede universitaria frequentata: TARANTO		
Comuni di residenza “in sede”	Comuni di residenza “pendolari”	Comuni di residenza “fuori sede”
Lama, San Vito, Statte, Talsano	Tutti i comuni della Provincia di Taranto	Gli studenti residenti nei comuni di Avetrana, Ginosola, Laterza, Maruggio, Manduria e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede.
Per le sedi decentrate, tenendo conto dell'art. 8, sarà valutato ogni singolo caso.		